



Consiglio Autonomie Locali

ORDINE DEL GIORNO "PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2012/2014"

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che:

gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria;

per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali è individuato dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e dal comma 5 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), che anticipa all'anno 2012 le misure previste, per il 2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del citato comma 5 dell'articolo 20 del d.l. 98/2011;

tali misure hanno disposto un ulteriore concorso alla manovra di finanza pubblica per cui l'entità complessiva viene ad essere in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, per le province pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella misura di 4.200 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013;

è prevista, relativamente all'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, l'estensione dei vincoli del patto ad una platea sempre più ampia di enti;

ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti);

ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012;

tali percentuali sono rideterminate per gli enti diversi da quelli "virtuosi", individuati ai sensi dell'art. 20, c. 2, del D.L. 98/2011 (i quali possono conseguire, per il 2012, l'obiettivo realizzando un saldo di competenza mista pari a zero), nel seguente modo:

- per le province, il 16,9 % per l'anno 2012 e il 20,1 % per l'anno 2013 e i successivi;
- per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, il 16 % per l'anno 2012 e, per i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti 15,8 % per gli anni 2013 e successivi;

il plafond messo a disposizione dalla Regione Piemonte in ordine al patto Regionale verticale, dal 2012, viene ad essere dell'ordine di 100 milioni di euro con una riduzione di 2/3 rispetto al plafond messo a disposizione nel 2011;

con l'articolo 4, comma 12 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, sono state aggravate ulteriormente, con l'abolizione del "tetto" massimo del 3% di taglio ai trasferimenti, le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, previste all'articolo 7, comma 2, del D.Lvo. del 6 settembre 2011, n. 149;

Considerato che:

l'eventuale mancato rispetto del patto di stabilità comporta, oltre alle altre sanzioni previste, il taglio dei trasferimenti statali per l'ammontare dello sforamento, aggravando quindi ulteriormente le condizioni già molto critiche del bilancio degli Enti Locali, che potrebbero rischiare gravi disavanzi qualora incorressero nelle sanzioni stesse oltre a porre gravissime responsabilità in capo agli amministratori e ai funzionari, ragione per cui gli Enti Locali dovranno porre in atto ogni azione per rispettare gli obiettivi;

le limitazioni connesse al patto di stabilità, posto che le entrate degli enti locali sono pressoché tutte assorbite dalle spese fisse, colpiscono principalmente e inevitabilmente le spese per investimenti, cioè gli interventi che maggiormente contribuiscono allo sviluppo del territorio e delle comunità amministrate;

conseguentemente gli Enti Locali anche per far fronte al patto di stabilità saranno ancora di più costretti ad aumentare le imposte e a bloccare i pagamenti, producendo effetti deleteri sull'attuale situazione economica con il conseguente soffocamento e fallimento delle imprese appaltatrici e la totale depressione degli investimenti;

i vincoli del patto di stabilità comportano nella generalità non solo l'annullamento totale dei nuovi programmi di spesa ma anche il blocco dei lavori già progettati e appaltati e dei cantieri avviati con gravi ed irreparabili ripercussioni in termini di nuovi oneri a carico delle finanze locali per interessi e danni alle imprese, in quanto i vincoli imposti e sempre più inaspriti non tengono in assoluta considerazione l'iter, normalmente pluriennale, di realizzazione delle opere pubbliche;

Rilevato che:

la Regione Piemonte conta un numero di ben 1072 Comuni inferiori a 5.000 abitanti, di cui 448 tra 1000 e 5000 abitanti, che fin da ora devono programmare la riduzione delle spese a causa del prossimo assoggettamento alle regole del patto di stabilità come richiesto dalle norme in vigore, raggiungendo fin dalla prima applicazione un saldo di competenza mista positivo;

tale obiettivo per quasi tutti questi enti risulta irraggiungibile perché la norma obbliga i piccoli comuni ad attuare, nel giro di un anno, un cambiamento troppo drastico, da saldi liberi a saldi positivi e che tale passaggio non è conciliabile con le caratteristiche e le tempistiche degli investimenti pubblici e con gli impegni già presi in anni passati con progettazioni e affidamento lavori, prima che venisse stabilita la loro assoggettazione al patto di stabilità;

il territorio piemontese contempla la maggior concentrazione dei piccoli comuni italiani per cui il patto di stabilità inciderà ancor più pesantemente sul sistema Piemonte;

i Comuni e le Province devono tra l'altro garantire la sicurezza degli edifici scolastici e delle strade, nonché intervenire per la difesa del suolo e nelle opere di emergenza di protezione civile, funzioni che necessitano sempre più di investimenti in manutenzione ordinaria e straordinaria e che non è più possibile sostenere anche per effetto degli improponibili obiettivi posti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014.

Rilevato, infine, che l'impossibilità di intervenire in tali indispensabili funzioni, e quindi di ottemperare agli obblighi di legge, non esonera gli amministratori e i funzionari dalle responsabilità civili e penali cui devono rispondere per eventuali inadeguatezze o nelle situazioni di emergenza che per i comuni si stanno verificando pesantemente, anche nel campo del welfare, non potendo più garantire i livelli minimi di assistenza imposti dalle norme regionali e statali che risultano inattuali e inattuabili nel presente contesto economico della finanza locale.

Ritenuti, pertanto, inaccettabili gli obiettivi programmatici imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012/2014 e la drammatica situazione in cui viene a trovarsi la stragrande maggioranza degli enti locali a partire dall'anno in corso;

INVITA

la Regione Piemonte a ricercare con il Governo soluzioni, anche legislative, tese:

- a superare gli attuali vincoli imposti dal patto di stabilità interno, tramite una radicale revisione degli obiettivi per tutti gli Enti Locali, anche con il superamento del principio di "saldo di competenza mista", tale da disinnescare la penalizzazione degli investimenti degli stessi, in particolare quelli relativi alla messa a norma dell'edilizia scolastica, alla tutela del territorio e dell'ambiente, alla sicurezza e alla protezione civile, alla viabilità;

 a consentire, in subordine, la neutralizzazione dei pagamenti in conto residui passivi del Titolo II della Spesa riferiti alle materie sopra elencate;

 a sancire che ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché alle unioni costituite per la gestione associata in forma obbligatoria delle funzioni fondamentali, non si applichino le regole del Patto di Stabilità.

Torino, 9 luglio 2012

Approvato all'unanimità dei presenti